

# Servizio DirectPlanETF

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. in forma abbreviata Fideuram S.p.A. Sede Legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria con Rappresentanza Stabile: Via Melchiorre Gioia, 22 20124 Milano Capitale Sociale Euro 300.000.000,00 Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale 00714540150 Società partecipante al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo – Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 1175 Codice ABI 3296.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

(luogo e data)

Spettabile
Fideuram S.p.A.
Piazza San Carlo, 156 - 10121 TORINO

Gentile Cliente,

di seguito trova i termini e le condizioni che disciplinano la prestazione da parte di Fideuram S.p.A. (la "Banca") del servizio DirectPlanETF, che consente al cliente di impostare un piano di accumulo di capitale, che prevede la trasmissione di ordini periodici mensili aventi ad oggetto quote di *Exchange Traded Funds* (ETF).

Le ricordiamo che il servizio è riservato ai soli clienti che abbiano sottoscritto con la Banca il contratto di conto corrente, deposito titoli e prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento e il contratto per l'operatività a distanza e che non siano al contempo titolari del contratto per la prestazione da parte della Banca dei servizi di consulenza in materia di investimenti.

Distinti saluti

Lino Mainolfi \( \)
Amministratore Delegato e Direttore Generale

Fideuram S.p.A.

CLIENTE INTESTATARIO DEL SERVIZIO		
COGNOME		
NOME		
CODICE FISCALE		
(il "Cliente")		
intestatario / cointestatario con operatività a firma dis	giunta del contratto di conto corrente, deposito titoli e prestazione di servizi	
bancari, finanziari e di investimento n.	(il "Contratto"), in forza del quale sono stati attivati il	
conto corrente di corrispondenza n.	(il "Conto Corrente") e il collegato deposito a custodia e ammini-	
strazione di titoli e strumenti finanziari n.	(il "Denosito Titoli")	

Il presente modulo (l'"Addendum"), contraddistinto dal seguente numero identificativo

#### Premesso che

a) il Cliente ha sottoscritto con la Banca il Contratto ed ha fornito tutte le risposte a tutte le domande contenute nel questionario di profilatura "Esperienza e Conoscenza";

**PREMESSE** 

- b) all'atto della sottoscrizione del Contratto, il Cliente ha scelto di avvalersi del modello di servizio della Banca che prevede la fornitura congiunta dei servizi ivi disciplinati, tra i quali il servizio di ricezione e trasmissione ordini;
- c) è interesse del Cliente poter acquistare, mediante versamenti periodici mensili, quote di fondi di investimento indicizzati quotati che replicano l'andamento di un indice di mercato ("Exchange Traded Funds" o "ETF");
- d) il Cliente intende pertanto avvalersi del servizio di ricezione e trasmissione ordini disciplinato dal Contratto affinché la Banca trasmetta per conto del Cliente ordini periodici mensili di acquisto di quote di ETF. Detti ordini periodici saranno trasmessi automaticamente dalla Banca in conformità ad una strategia di investimento individuata autonomamente dal Cliente, il quale dovrà indicare per ciascun ETF il numero di quote da acquistare ovvero l'importo che intende investire per singolo ordine periodico;
- e) il Cliente ha pertanto richiesto alla Banca di potersi avvalere del servizio DirectPlanETF, che consente di impostare Piani di Accumulo, con scadenza a revoca per l'acquisto mensile di quote di ETF (il "Servizio"), le cui caratteristiche e modalità di esecuzione sono illustrate nella sezione del sito internet della Banca dedicata al Servizio;
- f) il Servizio è rivolto ai soli clienti che abbiano un adeguato livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, come risultante ad esito della valutazione effettuata dalla Banca sulla base delle informazioni rilasciate dai clienti mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito Questionario di Profilatura;
- g) il Cliente non ha attivato alcun servizio di consulenza in materia di investimenti fornito dalla Banca ed è pertanto consapevole che in relazione al Servizio la Banca non formula alcuna raccomandazione personalizzata o consiglio specifico e che di conseguenza la stessa si limita a verificare che il Cliente abbia la conoscenza e l'esperienza necessarie per disporre l'operazione di volta in volta considerata (valutazione di appropriatezza) in conformità a quanto previsto nel Contratto, senza quindi alcuna valutazione di adeguatezza;
- h) nell'ambito del Servizio il Cliente ha parimenti richiesto alla Banca di poter operare, ove consentito dalla disciplina tempo per tempo vigente, mediante tecniche di comunicazione a distanza, con le modalità previste dalla Banca. Il Servizio è pertanto condizionato all'adesione da parte del Cliente alle disposizioni di cui al contratto per la prestazione dei servizi a distanza ed alla relativa guida ai servizi (di seguito, "Servizio a Distanza").

Tutto ciò premesso si riportano di seguito le norme contrattuali che disciplinano il Servizio.

#### NORME CONTRATTUALI INTEGRATIVE

### Art. 1 - Oggetto del Servizio

- 1. Il Servizio consiste nella definizione da parte del Cliente di un piano di accumulo di capitale (il "Piano di Accumulo" o il "PAC"), con scadenza a revoca, che prevede la trasmissione automatica da parte della Banca per conto del Cliente di ordini periodici mensili di acquisto di quote di ETF non frazionabili (gli "Ordini Periodici" o, al singolare, l'"Ordine Periodico").
- 2. Il Cliente può definire ciascun PAC secondo due diverse modalità di impostazione degli Ordini Periodici, tra loro alternative:
  - (i) "per quantità": per ciascun ETF scelto, il Cliente definisce il numero di quote che intende acquistare mensilmente (le "Quote"); può essere indicato esclusivamente un numero intero;
  - (ii) "per importo": per ciascun ETF scelto, il Cliente definisce l'importo (in euro) che intende investire mensilmente e in base al quale è determinato il numero di Quote del singolo Ordine Periodico (l'"Importo"). L'Importo, al netto delle commissioni dovute alla Banca per l'esecuzione del Servizio, deve essere un multiplo di 25,00 euro e non inferiore a 50,00 euro (a titolo esemplificativo, 50, 75, 100, 125 euro). Il Cliente prende espressamente atto ed accetta che il controvalore del singolo Ordine Periodico eseguito potrebbe variare, in aumento o in diminuzione, rispetto all'Importo, ciò in considerazione dell'effettivo prezzo di acquisto della quota dell'ETF al momento dell'esecuzione dell'Ordine Periodico.
- 3. Nell'ambito della prestazione del Servizio, la Banca non presta nei confronti del Cliente alcun servizio di consulenza in materia di investimenti, pertanto la Banca non assume alcun ruolo nell'individuazione dell'ETF oggetto del PAC. Di conseguenza l'ETF è scelto dal Cliente in totale autonomia e non è quindi oggetto di raccomandazioni personalizzate, offerte, promozioni e/o sollecitazioni, né di alcuna valutazione preventiva di adequatezza da parte della Banca o di suoi collaboratori a qualsiasi titolo.

#### Art. 2 - Attivazione, modifica e revoca del PAC.

- 1. Il Cliente può usufruire del Servizio esclusivamente in relazione agli ETF per i quali la Banca rende disponibile tale Servizio, come indicati nell'elenco tempo per tempo aggiornato e disponibile nella sezione del sito internet della Banca dedicata al Servizio (gli "ETF Eligibili"). Si precisa che gli ETF Elegibili sono selezionati in base a criteri oggettivi predefiniti dalla Banca stessa. La Banca mette a disposizione del Cliente sul proprio sito internet il documento informativo che riassume le caratteristiche chiave di ciascun ETF (il "Key Information Document" o "KID").
- 2. Il Cliente, individuato di propria iniziativa l'ETF di interesse tra quelli indicati nell'elenco di cui al comma che precede, richiede alla Banca l'attivazione del PAC. A tal fine il Cliente:
  - può inviare in qualunque momento una specifica richiesta compilando la maschera on line (c.d. form), disponibile nella sezione del sito internet della Banca dedicata al Servizio, che permette al Cliente di scegliere il singolo ETF di interesse, di prendere visione del relativo Key Information Document e di indicare il numero delle Quote ovvero l'Importo;
  - in alternativa, può contattare telefonicamente il Contact Center della Banca al numero di telefono indicato sul sito internet della Banca. Nel corso della telefonata il Cliente, previa esecuzione da parte dello stesso della procedura di identificazione, fornisce tutti gli elementi distintivi necessari a identificare uno o più ETF di interesse e, per ciascun di essi, il numero delle Quote ovvero l'Importo. Nel corso della telefonata viene inoltre chiesto al Cliente di confermare di aver preso visione del Key Information Document degli ETF di interesse e di averne compreso il contenuto.

Ai fini dell'attivazione del PAC, fermo quanto previsto all'art. 1, comma 2.(ii), l'Importo indicato dal Cliente ai sensi del presente comma non può essere inferiore al prezzo di acquisto di almeno una quota dell'ETF di interesse, maggiorato del 10% a copertura di eventuali fluttuazioni di prezzo.

Resta inteso che la richiesta di cui al presente comma rappresenta una mera manifestazione di interesse e non comporta in alcun modo né per il Cliente né per la Banca un impegno vincolante all'attivazione del PAC, per la quale è richiesta la sottoscrizione da parte del Cliente del Modulo di attivazione, come di seguito definito.

Il Cliente prende atto che le manifestazioni di interesse di cui al presente comma sono documentate da evidenze informatiche e da registrazioni telefoniche e conferma il proprio consenso alla loro registrazione.

La Banca può utilizzare la telefonata registrata anche per l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla prestazione dei servizi di investimento.

Le evidenze informatiche e le registrazioni telefoniche sono conservate dalla Banca per il tempo richiesto dalla normativa tempo per tempo vigente e, su sua richiesta, sono messe a disposizione del Cliente, previo pagamento delle relative spese.

- 3. A seguito della ricezione informatica del form ovvero della telefonata di cui al comma che precede, la Banca verifica che:
  - il Cliente abbia un livello di esperienza e conoscenza adeguato al Servizio, e
  - in caso di PAC impostati "per importo", la somma indicata dal Cliente:
    - (i) sia un multiplo di 25,00 euro e non inferiore a 50,00 euro e
    - (ii) non sia inferiore al prezzo di apertura di una quota dell'ETF di interesse, registrato nel giorno in cui viene eseguita la verifica da parte della Banca, maggiorato del 10%.

In caso di esito positivo di tali verifiche, la Banca mette a disposizione del Cliente nell'area riservata del sito internet, non appena possibile, il modulo di attivazione del PAC (il "Modulo di Attivazione") e il KID. Se invece anche una sola delle verifiche sopra indicate abbia esito negativo, la Banca comunica al Cliente tempestivamente la circostanza ai sensi del successivo comma 6.

- 4. Nel Modulo di Attivazione può essere indicato un singolo ETF, in relazione al quale la Banca attiva un PAC dedicato. Il Cliente può avere attivi contemporaneamente più PAC. Il Cliente, verificati i dati riportati nel Modulo di Attivazione, lo sottoscrive mediante gli strumenti di firma elettronica messi a disposizione dalla Banca. La sottoscrizione del modulo comporta la sua trasmissione alla Banca medesima e l'attivazione del PAC senza ulteriore conferma da parte della Banca medesima.
- 5. Il Modulo di Attivazione ha per il Cliente natura vincolante, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.
- 6. La Banca si riserva la facoltà di non attivare il PAC. In tali casi la Banca comunica al Cliente tempestivamente la circostanza e i motivi di tale diniego mediante telefonata registrata o posta elettronica all'indirizzo indicato all'art. 6.
- 7. Ciascun PAC è a tempo indeterminato. Il Cliente può in ogni caso:
  - a) modificare il PAC attivato variando il numero delle Quote ovvero l'Importo; fermo quanto previsto all'art. 1, comma 2.(ii), l'Importo modificato non può essere inferiore al prezzo di acquisto di almeno una quota dell'ETF di interesse, maggiorato del 10% a copertura di eventuali variazioni di prezzo. Non è consentita la modifica della modalità di impostazione degli Ordini Periodici definita in fase di attivazione del PAC, pertanto, se il Cliente ha impostato il PAC "per quantità" e volesse modificarlo per "importo", o viceversa, dovrà revocare il PAC ed attivarne uno nuovo;
  - b) revocare il PAC; a decorrere dalla data di efficacia della revoca, la Banca non trasmette nuovi Ordini Periodici relativi allo specifico ETF. La revoca del PAC non comporta la vendita delle quote dell'ETF già acquistate tramite il Servizio, che continueranno ad essere depositate/evidenziate/registrate nel Deposito Titoli e rimarranno nella disponibilità del Cliente; in caso

di successiva attivazione del servizio di consulenza in materia di investimenti fornito dalla Banca, tali quote acquistate verranno considerate ai fini della composizione del portafoglio in relazione al quale la Banca presterà tale servizio. Nel caso in cui il Cliente abbia attivato più PAC, la modifica e la revoca possono essere disposte dal Cliente con riferimento anche ad uno o più specifici PAC.

- 8. Ai fini del comma che precede, il Cliente deve contattare telefonicamente il Contact Center della Banca, il quale rende disponibile nell'area riservata del sito della Banca la modulistica necessaria. Il Cliente, verificati i dati riportati nel modulo, procede alla sua sottoscrizione e trasmissione con le medesime modalità previste al comma 4 con riferimento all'attivazione del PAC.
- 9. Qualora la Banca riceva il modulo di attivazione, di modifica o di revoca del PAC nel periodo compreso tra:
  - le ore 00:00 del primo giorno del mese e le ore 11:00 dell'ultimo giorno del mese, ove non diversamente comunicato dalla Banca, il PAC si intenderà attivato, modificato o revocato con efficacia a decorrere dal mese successivo a quello della ricezione del modulo;
  - le ore 11:01 e le ore 23:59 dell'ultimo giorno del mese, ove non diversamente comunicato dalla Banca, il PAC si intenderà attivato, modificato o revocato con efficacia a decorrere dal secondo mese successivo a quello della ricezione del modulo.
- 10. Il Cliente dichiara e conferma di tenere sin d'ora la Banca sollevata e indenne da ogni e qualsivoglia responsabilità che possa derivare, direttamente e/o indirettamente dal mancato rispetto da parte del Cliente delle tempistiche e modalità concordate con la Banca.
- 11. La Banca si riserva di poter, nel tempo, modificare i processi di attivazione, modifica e revoca del PAC in considerazione di nuove esigenze che dovessero insorgere da mutamenti al quadro normativo di riferimento e/o da esigenze organizzative/informatiche della Banca, dandone comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni mediante avviso nell'area riservata del sito internet della Banca o a mezzo posta elettronica.

#### Art. 3 - Modalità di esecuzione del PAC

- 1. A decorrere dal mese di efficacia del PAC ai sensi dell'art. 2, comma 9 e fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2.(ii) e 4, la Banca per il tramite dell'intermediario negoziatore Intesa Sanpaolo S.p.A. trasmette ciascun Ordine Periodico alla sede di esecuzione il primo giorno lavorativo di ogni mese in cui l'ETF risulta quotato (il "Giorno di Invio"); la trasmissione avviene durante la fase di "asta di apertura" dell'ETF, salvo specifiche condizioni di mercato che richiedono tempistiche diverse.
- 2. L'Ordine Periodico trasmesso alla sede di esecuzione ha ad oggetto un numero intero di Quote, determinato come segue:
  - (i) per i PAC impostati "per quote", il numero di Quote è pari a quello indicato dal Cliente,
  - (ii) per i PAC impostati "per importo", il numero di Quote è pari al risultato della divisione tra l'Importo indicato dal Cliente e il prezzo di apertura dell'ETF registrato nel giorno di quotazione precedente il Giorno di Invio, con arrotondamento del risultato per difetto. Il Cliente prende atto ed accetta espressamente che qualora il risultato sia inferiore ad una Quota, l'Ordine Periodico non sarà trasmesso alla sede di esecuzione.
- 3. Nel Giorno di Invio la Banca verifica preventivamente che sul Conto Corrente vi sia la disponibilità della liquidità necessaria al regolamento dell'Ordine Periodico, pari al prezzo di chiusura dell'ETF registrato nel giorno di quotazione precedente il Giorno di Invio, moltiplicato per il numero delle Quote determinato ai sensi del comma che precede. Qualora la verifica dia esito positivo, la Banca trasmette l'Ordine Periodico ai sensi del primo comma.
- 4. Non è prevista la trasmissione di un Ordine Periodico parziale; pertanto, nel caso in cui la liquidità disponibile sul Conto Corrente sia inferiore alla liquidità necessaria prevista dal comma che precede, l'Ordine Periodico non sarà trasmesso alla sede di esecuzione.
- 5. In caso di mancato invio dell'Ordine Periodico alla sede di esecuzione ai sensi dei commi 2.(ii) e 4 che precedono, la Banca non può essere considerata parte inadempiente e l'Ordine Periodico sarà riproposto il Giorno di Invio del mese successivo, restando inteso che le quote non acquistate oggetto dell'Ordine Periodico non trasmesso non saranno cumulate nel successivo Ordine Periodico. Al riguardo il Cliente dichiara e conferma di tenere sin d'ora la Banca sollevata e indenne da ogni e qualsivoglia responsabilità che possa derivare, direttamente e/o indirettamente, dalla mancata trasmissione dell'Ordine Periodico ai sensi dei citati commi ovvero conseguente a cause di forza maggiore.
- 6. Tre giorni antecedenti all'ultimo giorno del mese che precede il Giorno di Invio, per ciascun PAC attivato la Banca trasmette al Cliente, all'indirizzo di posta elettronica indicato all'art. 6, una email di preavviso dell'invio dell'Ordine Periodico, indicante il Giorno di Invio, gli elementi identificativi dell'ETF, il numero delle Quote ovvero l'Importo e la sezione del sito internet della Banca da cui è possibile accedere al KID, alla quotazione dell'ETF e all'elenco aggiornato degli ETF che rientrano nel Servizio.
- 7. Il prezzo di acquisto delle quote dell'ETF è soggetto a fluttuazioni e corrisponde al prezzo stabilito dal mercato al termine della fase di "asta di apertura", salvo specifiche condizioni di mercato che richiedono tempistiche diverse.
- 8. A seguito dell'esecuzione di ciascun Ordine Periodico, il Cliente acquista il numero di quote determinato ai sensi del comma 2. Le quote di ETF acquistate sono evidenziate/depositate/registrate sul Deposito Titoli e la Banca mette a disposizione del Cliente nell'area riservata del sito internet la conferma d'ordine indicante la quantità di quote acquistate e il relativo prezzo di acquisto. Qualora il Contratto sia cointestato, le quote acquistate devono intendersi intestate a tutti i cointestatari in caso di ETF al portatore ovvero al solo Cliente in caso di ETF nominativi.
- 9. Per ogni Ordine Periodico eseguito, la Banca provvede ad addebitare il Conto Corrente in conformità a quanto previsto nel Contratto in relazione al servizio di ricezione e trasmissione ordini, per una somma pari al prezzo di eseguito di una quota dell'ETF moltiplicato per il numero di quote acquistate, maggiorato del corrispettivo di cui al successivo art. 5 per l'attività prestata dalla Banca in esecuzione del Servizio. Al riguardo il Cliente prende atto ed accetta che, in caso di PAC impostati "per importo", la somma addebitata sul Conto Corrente per l'esecuzione dell'Ordine Periodico al netto del corrispettivo dovuto alla Banca potrebbe superare l'Importo a causa delle fluttuazioni del prezzo dell'ETF e, di conseguenza, del prezzo effettivo di acquisto delle Quote al momento dell'esecuzione dell'Ordine Periodico. Il Cliente con la sottoscrizione del presente Addendum autorizza espressamente la Banca a procedere all'addebito descritto.
- 10. Laddove previsti, i proventi derivanti dalle quote di ETF acquistate sono accreditati sul Conto Corrente.
- 11. La Banca si riserva di poter, nel tempo, modificare i processi di esecuzione del PAC in considerazione di nuove esigenze che dovessero insorgere da mutamenti al quadro normativo di riferimento e/o da esigenze organizzative/informatiche della Banca, dandone comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, mediante avviso nell'area riservata del sito internet della Banca o a mezzo posta elettronica.
- 12. Resta inteso che le operazioni di vendita delle quote di ETF acquistate nell'ambito del Servizio sono effettuabili anche nel caso in cui il relativo PAC sia ancora attivo e secondo le modalità ordinarie di negoziazione/esecuzione/trasmissione ordini previste dal Contratto.

#### Art. 3bis - Assegnazione di quote aggiuntive

- Fermo quanto previsto al comma che segue, per ciascuno dei primi tre Ordini Periodici (gli "Ordini Periodici Rilevanti") previsti per il Primo PAC attivato dal Cliente nell'ambito del Servizio (il "Primo PAC"), la Banca assegna al Cliente un numero di quote aggiuntive dell'ETF oggetto del PAC (le "Quote Aggiuntive") pari al numero di quote di ETF acquistate in esecuzione di ciascuno Ordine Periodico Rilevante (le "Quote Acquistate").
   Il diritto all'assegnazione delle Quote Aggiuntive sorge esclusivamente in relazione al Primo PAC e agli Ordini Periodici Rilevanti
- 2. Il diritto all'assegnazione delle Quote Aggiuntive sorge esclusivamente in relazione al Primo PAC e agli Ordini Periodici Rilevanti effettivamente eseguiti sul mercato. La mancata esecuzione di uno dei tre Ordini Periodici Rilevanti comporta la decadenza dal diritto all'assegnazione delle Quote Aggiuntive per quello specifico ordine, senza che tale diritto possa intendersi trasferito agli Ordini Periodici successivi.
- 3. Per ciascun Ordine Periodico Rilevante, il controvalore massimo complessivo delle Quote Aggiuntive assegnate, calcolato in base al prezzo di eseguito del singolo Ordine Periodico Rilevante, non può superare l'importo di 100,00 euro (cento/00); pertanto, in virtù del predetto limite di importo, il numero delle Quote Aggiuntive potrebbe essere inferiore al numero delle Quote Acquistate.
- 4. In deroga al limite di importo di cui al comma che precede, se il controvalore della singola Quota Acquistata supera l'importo di 100,00 euro, la Banca assegna in ogni caso al Cliente una Quota Aggiuntiva.
- 5. Le Quote Aggiuntive sono evidenziate/depositate/registrate sul Deposito Titoli al controvalore di mercato unitamente alle Quote Acquistate. Per ciascun Ordine Periodico Rilevante, la Banca mette a disposizione del Cliente nell'area riservata del sito internet la conferma d'ordine indicante la quantità di Quote Acquistate e il relativo prezzo di acquisto e la quantità delle Quote Aggiuntive.
- 6. L'acquisto delle Quote Aggiuntive è interamente a carico della Banca, che provvede direttamente al pagamento del relativo prezzo di acquisto, senza alcun addebito sul Conto Corrente intestato al Cliente. In relazione alle Quote Aggiuntive non è prevista l'applicazione delle commissioni e spese di cui all'art. 5 che segue. Resta tuttavia inteso che il prezzo delle Quote Acquistate e il compenso per l'attività prestata dalla Banca in esecuzione del Servizio in relazione alle Quote Acquistate restano a carico del Cliente e, pertanto, la Banca provvede al relativo addebito sul Conto Corrente in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 7 che precede.
- 7. In caso di revoca del Primo PAC trova applicazione anche per le Quote Aggiuntive quanto previsto all'art. 2, comma 7, lett. b), per cui le Quote Aggiuntive rimarranno nella disponibilità del Cliente e, in caso di successiva attivazione del servizio di consulenza in materia di investimenti fornito dalla Banca, tali quote verranno considerate ai fini della composizione del portafoglio in relazione al quale la Banca presterà tale servizio.
- 8. Il Cliente può beneficiare una sola volta dell'assegnazione di quote aggiuntive gratuite ai sensi di quanto previsto nel presente articolo. Tale limitazione si applica anche in caso di revoca del Servizio e sua successiva riattivazione da parte del Cliente.

#### Art. 4 - Valutazione di appropriatezza

- 1. Il Cliente dichiara di essere consapevole che, con riferimento al Servizio, può operare esclusivamente di propria iniziativa, senza alcuna raccomandazione personalizzata o consigli specifici formulati dalla Banca e può avvalersi della sola valutazione di appropriatezza disciplinata dal Contratto ed effettuata sulla base delle informazioni relative alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti comunicate dal Cliente mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito Questionario di Profilatura.
- 2. In considerazione del comma che precede la Banca non effettua alcuna valutazione preventiva di adeguatezza prevista dalla normativa di settore applicabile. Il Cliente, pertanto, non può avvalersi della protezione offerta da tale valutazione.
- 3. Per i clienti che siano classificati come "clienti professionali" ai sensi della Direttiva UE 2014/65 (MIFID II) la Banca può avvalersi ai fini della valutazione di appropriatezza delle presunzioni previste dalla normativa applicabile.

#### Art. 5 - Corrispettivo

- 1. A fronte della prestazione del Servizio, la Banca applica per ciascun Ordine Periodico le commissioni e le spese, indicate nel documento "Condizioni Economiche" allegato al presente Addendum di cui costituisce parte integrante, che sono addebitate sul Conto Corrente, per il che il Cliente presta sin d'ora espressa autorizzazione. Dette commissioni e spese si applicano agli Ordini Periodici in sostituzione delle commissioni e spese previste nel Contratto per il servizio di ricezione e trasmissione ordini. Resta inteso che, nel caso in cui il Cliente acquisti ETF senza avvalersi del Servizio, saranno invece applicate a tali acquisti le commissioni e le spese previste nel Contratto per il servizio di ricezione e trasmissione ordini.
- 2. L'addebito del corrispettivo di cui al precedente comma viene effettuato dalla Banca solo in caso di esito positivo dell'Ordine Periodico. Nessun compenso è dovuto per le attività svolte dalla Banca in caso di esito negativo del singolo Ordine Periodico.

### Art. 6 - Comunicazioni

- 1. In relazione al Servizio, fermo quanto diversamente previsto nel presente Addendum, le comunicazioni della Banca al Cliente potranno essere trasmesse con le modalità previste per il Servizio a Distanza o, in via alternativa, a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato dallo stesso nell'ambito del Servizio a Distanza.
- 2. Al riguardo il Cliente dichiara:
  - che l'indirizzo di posta elettronica di cui al comma che precede risulta valido ed attivo;
  - che al predetto indirizzo di posta elettronica hanno accesso soltanto persone autorizzate a conoscere i dati presenti nei documenti trasmessi;
  - di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze per l'utilizzo del canale telematico e, in particolare, del servizio di posta elettronica.
- 3. Il Cliente prende atto ed accetta che:
  - la sicurezza del ricevimento e dell'apertura delle e-mail dipende dai sistemi di protezione presenti sui dispositivi utilizzati dal Cliente, su cui la Banca non ha controllo; la Banca raccomanda pertanto di valutare attentamente il livello di sicurezza dei dispositivi utilizzati, da cui dipende, tra l'altro, anche il rischio di intrusioni informatiche di terzi;
  - il Cliente è tenuto ad informare tempestivamente la Banca per iscritto di ogni eventuale variazione, ivi compresa la cessazione o l'indisponibilità temporanea, dell'indirizzo di posta elettronica comunicato;
  - la Banca non risponde per i disguidi che possano intervenire nell'invio delle comunicazioni di posta elettronica dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e rimediare quali, a titolo esemplificativo, ritardi, scioperi del personale, cadute di linea del sistema elettronico, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici, informatici e/o elettronici.

## Art. 7 - Efficacia, durata, recesso e risoluzione dell'Addendum e sospensione del Servizio

- 1. Il presente Addendum ha efficacia a decorrere dalla data di sua sottoscrizione da parte del Cliente.
- 2. Il presente Addendum ha durata indeterminata e ciascuna parte può recedere dallo stesso mediante comunicazione scritta con le modalità previste dal Contratto.

- 3. Il Cliente che abbia concluso il presente Addendum a distanza dispone di un termine di 14 (quattordici) giorni per recedere dal medesimo, senza penali e senza dovere indicare il motivo. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di conclusione del presente Addendum o, se successiva, dalla data in cui il Cliente ha ricevuto le informazioni previste dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato o integrato (Codice del Consumo). Il Cliente esercita il recesso inviando alla Banca una comunicazione mediante lettera raccomandata a/r. L'esecuzione dell'Addendum può iniziare anche prima che sia decorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso. In tal caso, il Cliente che esercita il diritto di recesso sarà tenuto a pagare solo gli importi relativi ai servizi effettivamente prestati conformemente al presente Addendum.
- 4. Il recesso, la risoluzione o la perdita di efficacia a qualsiasi titolo del Contratto o del contratto disciplinante il Servizio a Distanza si estende automaticamente al presente Addendum con effetto in pari data, senza necessità di alcuna comunicazione al Cliente. Il recesso, la risoluzione o la perdita di efficacia a qualsiasi titolo del presente Addendum non si estende, invece, al Contratto o al contratto disciplinante il Servizio a Distanza.
- 5. L'Addendum si intenderà risolto, senza necessità di alcuna comunicazione, a decorrere dalla data in cui si è verificato per primo uno dei seguenti eventi:
  - (i) il Cliente sottoscriva il contratto per la prestazione da parte della Banca del servizio di consulenza in materia di investimenti a valere sul Deposito Titoli, ovvero
  - (ii) il Contratto sia cointestato e i cointestatari abbiano optato per l'operatività a firma congiunta in luogo dell'operatività a firma disgiunta, ovvero
  - (iii) a seguito dell'aggiornamento del questionario di profilatura "Esperienza e Conoscenza", sia stato attribuito al Cliente un livello di esperienza e conoscenza inferiore al livello minimo previsto dalla Banca per il Servizio, ovvero
  - (iv) non sia attivo alcun PAC.
  - (v) il Cliente assuma la qualifica di soggetto residente negli Stati Uniti d'America, di cittadino statunitense o di "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933.
- 6. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità del Cliente, il Servizio cessa a decorrere dal momento in cui la Banca ha avuto notizia legalmente certa dell'evento.
- 7. La Banca potrà liberamente sospendere il Servizio qualora dovesse essere necessario modificare i relativi processi ai sensi dell'art. 2, comma 11 e art. 3, comma 11. La Banca informerà per iscritto il Cliente dell'intervenuta sospensione, delle ragioni che l'hanno determinata e della eventuale successiva sua riattivazione. La sospensione del Servizio comporta l'impossibilità di attivare nuovi PAC ma non determina l'estinzione dei PAC attivi.
- 8. Nel caso in cui la sospensione del Servizio si protragga per un periodo di tempo non inferiore a 12 (dodici) mesi consecutivi a far data dalla comunicazione inviata al Cliente ai sensi del presente comma, l'Addendum cesserà di produrre effetti, intendendosi pertanto risolto.
- 9. Il recesso, la risoluzione o la perdita di efficacia a qualsiasi titolo del presente Addendum comporta l'impossibilità di attivare nuovi PAC e l'estinzione automatica in pari data di tutti i PAC attivi, senza necessità di comunicazione al Cliente da parte della Banca.
- 10. Nel caso in cui l'ETF oggetto di un PAC già attivato non sia più ricompreso nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1 che precede, il PAC si intenderà automaticamente estinto. La cancellazione dell'ETF dall'elenco e la conseguente estinzione del relativo PAC è comunicata a tutti i clienti che hanno attivato per detto ETF un PAC. L'eventuale reinserimento di detto ETF tra quelli selezionati dalla Banca non comporta la riattivazione automatica del PAC estinto. Qualora il Cliente intenda avvalersi nuovamente del Servizio per l'ETF reinserito nell'elenco, dovrà attivare un nuovo PAC in conformità a quanto previsto all'art. 2 del presente Addendum.
- 11. In tutti i casi di estinzione di un PAC, si applica quanto previsto in caso di revoca all'art. 2, comma 7, lettera b) che precede e la Banca provvederà a comunicare al Cliente l'avvenuta interruzione prima della scadenza del termine previsto per l'invio del successivo Ordine Periodico.

# Art. 8 - Modifiche all'Addendum

- 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 11 e all'art. 3, comma 11 che precedono, la Banca si riserva la facoltà di modificare le presenti pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche in conformità a quanto previsto nel Contratto.
- 2. La Banca ha altresì facoltà di modificare le condizioni economiche con specifica comunicazione al Cliente nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.
- 3. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi potranno essere trasmesse al Cliente mediante posta ordinaria all'indirizzo dallo stesso comunicato alla Banca o, in via alternativa, con le modalità previste per il Servizio a Distanza.
- 4. Le modifiche al presente Addendum derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, senza necessità di accettazione da parte del Cliente. Sarà cura della Banca informare il Cliente delle modifiche così apportate.

### Art. 9 - Varie

- 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Addendum, restano applicabili le disposizioni contenute nel Contratto di cui il presente Addendum costituisce parte integrante, e nel contratto disciplinante il Servizio a Distanza; in caso di discordanza tra le disposizioni contenute nel presente Addendum e quelle contenute in detti contratti, prevarranno le disposizioni dell'Addendum.
- 2. Il presente Addendum annulla e sostituisce, senza effetto novativo, qualsiasi eventuale precedente atto, pattuizione, comunicazione, lettera avente ad oggetto il Servizio.
- 3. Ove non diversamente precisato, per 'giorno' si intende qualsiasi giorno del calendario, inclusi i giorni festivi e non lavorativi.

#### **DICHIARAZIONI E FIRME DEL CLIENTE**

Il Cliente dichiara quanto segue:

- di essere stato informato che:
  - l'adesione al Servizio è rivolta esclusivamente ai clienti:
  - (i) titolari del contratto per l'operatività a distanza e del contratto di conto corrente, deposito titoli e prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento, in relazione al quale in caso di cointestazione sia prevista l'operatività a firma disgiunta e che non siano al contempo titolari di un contratto per la prestazione da parte della Banca del servizio di consulenza in materia di investimenti;
  - (ii) che abbiano fornito tutte le risposte a tutte le domande contenute nel questionario di profilatura "Esperienza e Conoscenza";
  - (iii)che abbiano un adeguato livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, come risultante ad esito della valutazione effettuata dalla Banca sulla base delle informazioni rilasciate dal Cliente mediante il Questionario di Profilatura in corso di validità;
  - il documento informativo reso disponibile tempo per tempo dal soggetto emittente che riassume le caratteristiche chiave di ciascun ETF (il "Key Information Document") è disponibile nella sua versione aggiornata sul sito internet della Banca;
  - in caso in cui il Contratto sia cointestato con operatività a firma disgiunta, per poter usufruire del Servizio non è richiesta l'attivazione del Servizio da parte di tutti i cointestatari; rimane inteso che la Banca presta il Servizio in forza del presente Addendum solo nei confronti del Cliente, restando salva la possibilità degli altri cointestatari di richiederne l'attivazione, se consentito dalla Banca;
  - il Servizio è fornito con riferimento ai soli ETF Eligibili;
  - in relazione al Servizio la Banca non svolge alcun servizio di consulenza in materia di investimenti e che pertanto la stessa si limita ad effettuare in relazione a ciascun PAC la valutazione di appropriatezza in conformità a quanto previsto nel Contratto;
  - le operazioni di vendita delle quote di ETF acquistati in esecuzione del Servizio sono effettuabili secondo le modalità ordinarie di negoziazione/esecuzione/trasmissione ordini previste dal Contratto;
- di essere a conoscenza delle caratteristiche e dei rischi propri degli Exchange Traded Fund, i quali sono fondi con almeno una particolare categoria di azioni o quote negoziata per tutta la giornata in almeno una sede di negoziazione, come definita dall'articolo 1, comma 5-octies, lett. c), D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") ("Sede di Negoziazione)", nell'ambito della quale almeno un market-maker interviene per assicurare che il prezzo delle sue azioni o quote nella Sede di Negoziazione non si discosti in maniera significativa dal rispettivo valore netto di inventario né, se del caso, da quello indicativo calcolato in tempo reale (indicative NET asset value). L'ETF è una tipologia di OICR le cui quote sono negoziate nelle Sedi di Negoziazione come semplici azioni e il cui rendimento è pari all'andamento dell'indice sottostante: unico obiettivo d'investimento dell'ETF è quello di replicare l'indice al quale si riferisce (c.d. benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva, comprando nella stessa proporzione gli strumenti finanziari che compongono il paniere dell'indice di riferimento o creando il portafoglio con un campione ottimizzato di strumenti finanziari (replica fissa). Esso riassume in sé le caratteristiche proprie di un fondo e di una azione: al pari dei Fondi Comuni di Investimento, consente di diversificare il portafoglio con un unico investimento; al pari dei titoli azionari, è sempre negoziabile nel mercato di riferimento con quotazioni in tempo reale. Può pagare proventi periodici o prevederne il reinvestimento. L'acquirente di un ETF è esposto al rischio che le azioni, le obbligazioni e gli strumenti finanziari in cui l'ETF investe il patrimonio perdano parzialmente o totalmente di valore e al rischio di cambio qualora la valuta di riferimento dell'indice sia differente da quella di negoziazione (euro): il rendimento potrebbe quindi divergere da quello del benchmark per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta rispetto all'euro;
- di essere consapevole del livello di esperienza e conoscenza dei mercati finanziari che sono necessari per attuare l'operatività di cui al Servizio e di aver consapevolmente rappresentato alla Banca di avere adeguata conoscenza ed esperienza dell'operatività sui mercati finanziari e dei rischi ad essa connessi;
- di essere a conoscenza che nella trasmissione degli Ordini Periodici, fermo quanto previsto nel presente Addendum, la Banca attua la propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente (best execution); al riguardo il Cliente dichiara di aver preso atto della sintesi della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini riportata nel Contratto e in ogni caso disponibile nella sua versione aggiornata sul sito internet della Banca;
- di non essere un soggetto residente negli Stati Uniti d'America, di non essere un cittadino statunitense e di non essere una "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche e mi impegno ad informare senza ritardo la Banca qualora assuma la qualifica di soggetto statunitense;
- di aver ricevuto, prima della conclusione del presente Addendum, una copia completa del medesimo, comprensiva delle norme contrattuali.

Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Addendum, comprensivo dell'allegato "Condizioni economiche", dichiara di accettarne
integralmente il contenuto, avendo letto e compreso tutte le norme contrattuali sopra riportate e le condizioni economiche
contenute nell'allegato "Condizioni economiche" e, pertanto, chiede alla Banca l'attivazione del Servizio.

	,	
luogo e data		Firma del Cliente

Il Cliente approva specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., le seguenti clausole:

art. 1.2 (Modalità di impostazione dei PAC); art. 1.3 (Esclusione del servizio di consulenza in materia di investimenti); art. 2.1 (ETF oggetto del Servizio); art. 2.2 (Modalità di richiesta di attivazione del PAC, efficacia della manifestazione di interesse e quantificazione dell'Importo); art. 2.3 (Attività di verifica da parte della Banca); art. 2.5 (Efficacia del Modulo di Attivazione); art. 2.6 (Facoltà della Banca di non attivare il PAC); art. 2.7 (Modifica e revoca del PAC); art. 2.9 (Efficacia dell'attivazione, modifica e revoca del PAC); art. 2.10 (Esonero responsabilità della Banca); art. 2.11 (Riserva di modifica); art. 3.1 (Modalità di trasmissione dell'Ordine Periodico); art. 3.2 (Determinazione del numero delle Quote e mancata trasmissione dell'Ordine Periodico); art. 3.3 (Verifica da parte della Banca della disponibilità di liquidità); art. 3.4 (Inammissibilità di invio di un Ordine Periodico parziale e mancata trasmissione dell'Ordine Periodico); art. 3.5 (Esonero responsabilità della Banca per mancata trasmissione dell'Ordine Periodico); art. 3.7 (prezzo di acquisto dell'ETF); art. 3.8 (Intestazione delle Quote); art. 3.9 (Addebito sul Conto Corrente e superamento dell'Importo); art. 3.11 (Riserva di modifica); art. 3-bis.1 e art. 3-bis.2 (limiti all'assegnazione delle Quote Aggiuntive e decadenza dal diritto all'assegnazione); art. 3-bis.3 (limiti al controvalore delle Quote Aggiuntive); art. 3-bis.8 (Inapplicabilità dell'articolo 3-bis); art. 4.2 (Esclusione valutazione di adeguatezza); art. 5.1 (Corrispettivo del Servizio - Addebito su Conto Corrente delle spese/commissioni); art. 6.3 (Esonero responsabilità della Banca); art.7.2 (Recesso); art. 7.4 (Estensione del recesso); art. 7.5 e art. 7.8 (Clausole risolutive); art. 7.7 (Sospensione del Servizio); art. 7.9 e art. 7.10 (Estinzione del PAC); art. 7.11 (Effetti della estinzione del PAC); art. 8.1 e art. 8.2 (Facoltà per la Banca di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche); art. 8.3 (modalità di invio delle comunicazione di modifica delle pattuizioni contrattuali e delle condizioni economiche); art. 9.1 (Prevalenza dell'Addendum). Firma del Cliente Il Cliente dichiara espressamente che gli è stato consegnato un esemplare del presente Addendum e dell'allegato "Condizioni economiche" e prende atto che può in ogni momento chiedere alla Banca di ricevere un'ulteriore copia dell'Addendum sottoscritto. Firma del Cliente

## **ALLEGATO – CONDIZIONI ECONOMICHE**

Ai sensi dell'art. 5 dell'Addendum disciplinante il servizio "DirectPlanETF", per gli Ordini Periodici il cui Giorno di Invio è antecedente al 02/01/2026, (escluso) sono applicate le seguenti condizioni economiche:

Commissioni	0 Euro per singolo Ordine Periodico
Spese di compravendita	0 Euro per singolo Ordine Periodico
Spese di esecuzione	0 Euro per singolo Ordine Periodico

Per gli Ordini Periodici il cui Giorno di Invio è successivo al 02/01/2026 (incluso) sono applicate le seguenti condizioni economiche:

Commissioni	0 Euro per singolo Ordine Periodico
Spese di compravendita	2,50 Euro per singolo Ordine Periodico
Spese di esecuzione	0 Euro per singolo Ordine Periodico